Le Costituzioni della Repubblica. Sulle difformità tra l'originale promulgato della Carta del 1948 e i testi ufficiali pubblicati*

di Andrea Carboni e Gabriele Matteo Caporale**

Premessa - Il 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari, l'Assemblea Costituente approvava definitivamente il testo della Costituzione della Repubblica; cinque giorni dopo, a Palazzo Giustiniani, nello studio adiacente il Salone degli specchi, si svolse la cerimonia di promulgazione della nuova Costituzione: il Capo provvisorio dello Stato firmò tre distinti esemplari, immediatamente seguito dal Presidente dell'Assemblea Terracini e dal Presidente del Consiglio De Gasperi, e successivamente dal Guardasigilli Grassi per l'apposizione del relativo visto.





Copia anastatica dell'originale conservato presso l'Archivio storico del Quirinale, in Archivio storico del Senato della Repubblica

^{*} Il presente contributo costituisce una sintesi tratta dall'articolo pubblicato sul fascicolo n. 3/2021 di «Rassegna parlamentare», successivamente ripubblicato anche dalla «Rivista della Corte dei Conti», fasc. 2/2022.

^{**} A. Carboni è consigliere parlamentare del Senato della Repubblica; G.M. Caporale è documentarista presso la stessa Istituzione.

Tali esemplari, in tutto identici fra loro, sono conservati, rispettivamente, presso l'Archivio centrale dello Stato, la Presidenza della Repubblica e la Camera dei deputati.

La XVIII Disposizione transitoria della Costituzione stabiliva che il testo sarebbe stato inserito nella «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica», per entrare quindi in vigore il 1° gennaio 1948. Recuperando un'antica modalità di pubblicazione delle leggi, si disponeva altresì l'esposizione del testo nella sala comunale di ciascun comune della Repubblica per tutto l'anno 1948.

Per lungo tempo i testi recati dall'originale promulgato e dalla «Gazzetta Ufficiale» (nonché dalla «Raccolta») - e di conseguenza ripresi da tutte le pubblicazioni, sia di carattere scientifico e istituzionale, sia divulgativo - sono stati ritenuti perfettamente identici fra loro.

A un raffronto analitico, tuttavia, sono emerse alcune differenze fra i testi recati dalle due tipologie di fonte; tali difformità risultano di varia rilevanza, in una *climax* che va dalle semplici divergenze di ordine tipografico, all'inserimento od omissione di virgole rispetto all'originale, fino alla presenza, in due occasioni, di vere e proprie discrasie in ordine alla formulazione del testo.

Appartiene al primo gruppo la scelta di omettere, nella maggior parte dei casi, l'accento circonflesso¹, ampiamente utilizzato dal testo originale per marcare la forma plurale dei termini in -io, come ad esempio nella formula «PRINCIPÎ FONDAMENTALI»².

Nella stessa categoria possono ricomprendersi le differenze relative alle lettere accentate e all'uso dell'apostrofo: in particolare, laddove nel testo originale si fa ricorso all'accento acuto per la congiunzione negativa «né», nel testo pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» in numerose occasioni si fa ricorso all'accento grave³; inoltre, quando il testo ricorre, in principio di periodo, alla terza persona singolare del verbo *essere*, la «Gazzetta» predilige la forma «E'» in luogo della più precisa «È» presente nel testo promulgato⁴.

Al riguardo, occorre rilevare che la semplificazione indotta dall'utilizzo degli strumenti informatici ha solo apparentemente superato il problema. Se infatti, da un lato, nel testo in formato elettronico presente sul sito *internet* della «Gazzetta Ufficiale» si ricorre sempre all'apostrofo in luogo dell'accento (ad esempio in espressioni come «puo'»⁵, «responsabilita'»⁶ o anche «e'»⁷)

¹ Sulla cui già incipiente desuetudine v. A. De Nino, *Aggiunzioni alle grammatiche della lingua italiana*, Milano, E. Trevisini, 1877, p. 69 ss.; G. Cattaneo, *Delle più importanti questioni morfologiche nella lingua italiana*, Trieste, Ed. G. Caprin, 1883, p. 28 ss.

² V. inoltre, ad esempio: art. 24, quarto comma, con riferimento all'espressione «errori giudiziarî», art. 73, secondo comma, con riferimento all'espressione «proprî componenti» e art. 104, quarto comma, con riferimento all'espressione «magistrati ordinarî» e «professori ordinarî». Cfr. tabella in Appendice.

³ V. ad esempio: art. 13, secondo comma, con riferimento all'espressione «né qualsiasi altra restrizione della libertà personale»; art. 20, con riferimento all'espressione «né di speciali gravami fiscali». Cfr. tabella in Appendice.

⁴ V. ad esempio: art. 13, quarto comma; art. 30, primo comma; art. 33, quinto comma. Cfr. tabella in Appendice.

⁵ Art. 13, terzo comma, Cost.

⁶ Art. 27, primo comma, Cost.

⁷ Art. 48, secondo comma, Cost.

tale opzione non supera il problema delle differenze, ancorché formali, tra testo originale e fonti ufficiali di cognizione.

Al secondo gruppo appartiene invece la presenza, non infrequente, di virgole non riscontrabili nel testo originale, o talvolta l'assenza di virgole presenti. Questo è il caso, ad esempio, del secondo comma dell'articolo 4 Cost., in cui la versione pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» reca l'espressione «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,» in luogo della versione promulgata, nella quale la prima virgola non è presente⁸.

Al terzo e ultimo gruppo appartengono due evidenti discrasie tra testo promulgato e testo pubblicato, presenti agli articoli 13 e 39 Cost.

Al secondo comma dell'articolo 13, infatti, il testo promulgato reca l'espressione «per atto motivato dell'autorità giudiziaria», laddove invece il testo della «Gazzetta» e della «Raccolta ufficiale» riporta le parole: «per atto motivato dall'autorità giudiziaria».


L'altra difformità compare all'art. 39 Cost. nel quale, al secondo comma, il testo promulgato reca l'espressione «secondo le norme stabilite dalla legge» laddove invece il testo pubblicato tanto nella «Gazzetta» quanto nella «Raccolta ufficiale» riporta le parole «secondo le norme di legge».


Difformità tra testo originale e testi ufficiali - Per comprendere le ragioni di tali discrasie è opportuno ripercorrere, sia pure in estrema sintesi, il sistema di pubblicazione degli atti normativi vigente al momento dell'entrata in vigore della Costituzione; per individuare gli strumenti la presenza di versioni contraddittorie su fonti parimenti autorevoli del testo costituzionale, sarà inoltre necessario dar conto delle successive evoluzioni di tale sistema.

All'epoca dell'entrata in vigore della Costituzione, la pubblicazione delle leggi era ancora improntata alla disciplina recata dal Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256⁹, il cui articolo 11 stabiliva che «fino a che non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio di Stato, la stampa ufficiale delle leggi e dei decreti sia nella raccolta in volumi, sia nella Gazzetta Ufficiale, sia in fogli separati, si presume conforme all'originale, e costituisce testo legale degli atti anzidetti».


⁸ V. inoltre, ad esempio: art. 10, terzo comma; art. 14, secondo comma; art. 20; art. 30 terzo comma. Cfr. tabella in Appendice.

⁹ L'originale del decreto è conservato nel fondo dell'Archivio centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria, 1931 "R.d. 1931, settembre 24, n. 1256", consultabile sul sito Patrimonio dell'Archivio storico del Senato, nella pagina dedicata ai Fondi federati.





Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256 ACS, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria, anno 1931



Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 11

Pertanto, il valore probatorio dei testi pubblicati non andava al di là di una presunzione semplice di conformità all'originale, superabile dalla prova contraria¹⁰. Emerge pertanto un meccanismo

¹⁰ Così, testualmente, A. Pizzorusso, *La pubblicazione degli atti normativi*, Milano, Giuffrè, 1963, p. 63. V. anche *ivi*, p. 175, in cui è richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, 5 luglio 1946, n. 229, sull'impossibilità di surrogare l'atto del Guardasigilli mediante una semplice copia esibita da un funzionario dell'amministrazione. Sull'effetto certificatorio della pubblicazione, avente a oggetto l'attestazione dell'avvenuta promulgazione della legge nel testo conforme a quello pubblicato v. C. Lavagna, *Lezioni di diritto costituzionale*, I, Pisa, Libr. Goliardica, 1961, p. 121;

incentrato sulla primazia dell'originale, che doveva tuttavia essere necessariamente fatta valere da chi vi avesse interesse, o al limite dal Guardasigilli.

L'impianto del testo unico venne sostanzialmente ripreso dalla XVIII Disposizione della Costituzione, anche se con alcune particolarità¹¹: in primo luogo, il terzo comma stabilì, in evidente continuità¹² con la disciplina vigente, l'apposizione del sigillo dello Stato e l'inserimento nella «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica». Il 27 dicembre 1947, giorno della promulgazione della Costituzione, il testo della Carta venne integralmente pubblicato in un'edizione straordinaria della «Gazzetta Ufficiale»¹³.



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3802 27-12-1947 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 298

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo;

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratics, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Cottituzione.	Ogni cittadimo ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 5.
Art. 2. La Repubblica riconesce e garantisce i diritti inviola- bili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni so- ciali ove si volge la sua personalità, e richide l'aden- pimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.	La Repubblica, una o indivibile, riconosso e pro- muore le autonomie locality atten nei servait che dipue- dono dallo Stato il più ampio decentramento munici- strativo; adequa i principi el in seroti della auto- gio alla caigenze dell'autonomia e del decentra- mento. Art. 6.
Art. 3.	La Repubblica tutela con apposite norme le minoran- zo linguistiche.
Tutti i cittadini hamno pari dignità sociale e sono equali davanti alla Iege, cama distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociale. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine conomico e colade, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il conomica e cola di	Art. 7. Lo Sato e la Chiesa cattolica sono, clascuno nel pre- prio ordine, indipendenti e sorrani. rio ordine, indipendenti e sorrani. modificazioni dei Patti, sorrativa della dine parti, non richiedono procedimento di revisione continuonale. Art. 8.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuore le condizioni che rendano effettivo questo diritto.	Tutte le confessioni religiose sono egualmento libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi seconde i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico staliano.

«Gazzetta Ufficiale», anno 88, n. 298 del 27 dicembre 1947, edizione straordinaria

È pertanto evidente che i Costituenti, in ossequio al principio di continuità dell'ordinamento, ricorsero ampiamente a tutti gli istituti relativi al procedimento di pubblicazione degli atti

conforme M. Siclari, *Il Presidente della Repubblica*, in F. Modugno (a cura di), *Diritto pubblico*, Torino, G. Giappichelli Ed., 2019, p. 507.

¹¹ Cfr. A. Pizzorusso, La pubblicazione degli atti normativi, cit., p. 123.

¹² Per una trattazione analitica del problema giuridico della continuità nel peculiare contesto storico-istituzionale inerente la transizione dell'ordinamento italiano verso la forma repubblicana si veda, su tutti, M. Fiorillo, *La nascita della Repubblica Italiana e i problemi giuridici della continuità*, Milano, Giuffrè, 2000.

¹³ A. Pizzorusso, "Disposizione XVIII", in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII). Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993), Bologna-Roma, Zanichelli - Il Foro italiano, 1995, p. 270.

normativi già previsti. È del resto noto che nel giugno del 1946 la stessa numerazione della «Gazzetta Ufficiale» si svolse senza soluzione di continuità tra Regno e Repubblica¹⁴.

Proprio ricorrendo a tale impianto normativo si giunse all'immediata correzione di un refuso contenuto nel testo pubblicato in «Gazzetta Ufficiale», con riguardo all'articolo 107 della Costituzione: il secondo periodo del primo comma di tale disposizione recava infatti l'espressione «Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o *funzionari*» in luogo della formulazione corretta, secondo la quale «Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o *funzioni*». Si trattava di un evidente errore materiale, per la cui correzione fu pubblicato un apposito *errata corrige*, contenuto nel n. 2 della «Gazzetta Ufficiale» del 3 gennaio 1948. Fu anzi la stessa «Gazzetta» a qualificare espressamente la natura dell'errore, attraverso la seguente formula: «Nella Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 298 di sabato 27 dicembre 1947, all'art. 107, linea 3a, ove per errore tipografico è detto: "... sedi o funzionari ...", ecc..., si deve leggere: "... sedi o funzioni ...", ecc...».

Questo, del resto, sembra essere con ogni evidenza quanto si è verificato anche con riguardo alla prima tra le vere e proprie discrasie tra l'originale della Costituzione e le versioni pubblicate dalla «Raccolta ufficiale» e dalla «Gazzetta Ufficiale». Come già accennato, in queste ultime il secondo comma dell'articolo 13 Cost. reca l'espressione «per atto motivato *dall*'autorità giudiziaria», laddove il testo promulgato reca invece «per atto motivato *dell*'autorità giudiziaria». Che si tratti anche in questo caso di un mero refuso - o se si vuole di un "errore tipografico" - risulta poi evidente anche dal raffronto con il secondo comma dell'articolo 15 e il terzo comma dell'articolo 21 Cost., nei quali i testi ufficiali recano, correttamente, l'espressione «per atto motivato *dell*'autorità giudiziaria».

La natura di mero refuso di composizione dei testi ufficiali è inoltre dimostrata dall'esame dei lavori preparatori relativi a tale disposizione, sin dalla primissima formulazione di quello che sarebbe infine diventato l'articolo 13 Cost. Infatti, l'articolo 3, primo comma, del progetto esaminato dalla Prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione recava la seguente formulazione: «Nessuno può essere privato della libertà personale, se non per atto *della* autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge»¹⁵. Il corrispondente articolo 8 del testo definitivo approvato dalla Commissione per la Costituzione il 24 gennaio 1947 e presentato all'Assemblea Costituente disponeva che: «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, né qualsiasi altra restrizione della libertà

¹⁴ L'ultimo numero della «Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia» fu il 133 del 10 giugno 1946. Il 20 giugno 1946 fu pubblicato il numero 134, il primo a recare l'intestazione «Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana».

¹⁵ Cfr. il resoconto sommario della seduta del 12 settembre 1946. Tutti gli atti parlamentari dell'Assemblea Costituente sono disponibili sul sito della Camera dei deputati <u>Legislature precedenti</u>. <u>Assemblea Costituente</u>. I resoconti della Commissione per la Costituzione sono consultabili anche in Archivio storico della Camera dei deputati, Archivi della transizione costituzionale, Assemblea Costituente (di seguito ASC, ATC, AC), Commissione per la Costituzione, <u>Verbali e resoconti delle sedute della Commissione</u>.

personale, se non per atto motivato *dell'* autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge» ¹⁶. In sede di Assemblea plenaria, tanto il testo posto in votazione il 10 aprile 1947¹⁷ quanto il testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai deputati il 20 dicembre 1947 recano la formulazione «per atto motivato *dell'* autorità giudiziaria».

Differente è la vicenda relativa alla formulazione dell'art. 39, secondo comma, Cost.: come si è visto, l'originale promulgato reca l'espressione «secondo le norme *stabilite dalla* legge» laddove invece il testo pubblicato nella «Gazzetta» e nella «Raccolta ufficiale» riporta le parole «secondo le norme *di* legge». In questo caso, l'esame dei lavori preparatori mostra come la formulazione del corrispondente articolo 35 del testo definitivo del Progetto elaborato dalla Commissione per la Costituzione e da questa presentato all'Assemblea Costituente recasse, al secondo comma, la formulazione: «Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso uffici locali e centrali, secondo le norme *di* legge».

In Assemblea plenaria, anche il testo approvato il 10 maggio 1947 manteneva la formulazione «secondo le norme *di* legge» ¹⁸ e anche il testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai deputati il 20 dicembre 1947 risultava conforme sotto questo profilo. Emerge pertanto, con riguardo all'articolo 39, una difformità tra il testo portato alla firma del Capo provvisorio dello Stato il 22 dicembre 1947 e il testo approvato dall'Assemblea Costituente, quale emerge dai resoconti delle discussioni.

Una questione di coordinamento - Con riguardo all'ordinario procedimento legislativo, un eventuale intervento di coordinamento successivo al voto finale si realizza in fase di predisposizione del messaggio legislativo, da trasmettere all'altro ramo del Parlamento, nel quadro dei poteri di controllo e di esternazione attribuiti ai Presidenti di Assemblea, a garanzia della regolarità del procedimento e della corretta manifestazione di volontà di ciascuna Camera¹⁹. L'istituto del coordinamento successivo - disciplinato dal vigente Regolamento della Camera dei deputati (art. 90, comma 2), laddove in Senato risulta fondato sulla prassi - è stato peraltro oggetto dell'attenzione della stessa Corte costituzionale²⁰, in considerazione delle ricadute che esso potrebbe determinare sulla correttezza del procedimento, e in particolare sul principio della "doppia deliberazione conforme" da parte delle due assemblee²¹. Si è pertanto cercato di verificare

¹⁶ Cfr. il resoconto sommario della seduta del 24 gennaio 1947 della Commissione per la Costituzione, in ASC, ATC, AC, Commissione per la Costituzione, Verbali e resoconti delle sedute della Commissione, <u>Resoconti sommari delle sedute della Commissione</u>, b. 71.

¹⁷ Cfr. Assemblea Costituente, Atti. Discussioni, seduta del 10 aprile 1947, p. 2700.


¹⁸ Cfr. Assemblea Costituente, Atti. Discussioni, seduta del 10 maggio 1947, p. 3852.

¹⁹ Cfr. S. Traversa, "Il Presidente della Camera dei deputati", in *Il Parlamento nella Costituzione e nella prassi*, Milano, Giuffrè,1989, p. 431 nonché, dello stesso Autore, "Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie e costituzionali", originariamente pubblicato in «Rassegna parlamentare», n. 3, 2009, ora in «Studi sul Parlamento, Quaderni della Rassegna Parlamentare», Napoli, 2015, p. 280.

²⁰ Cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 9 del 1959, n. 134 del 1969 e n. 292 del 1984.

²¹ V. in particolare V. Di Ciolo, L. Ciaurro, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 589 ss.; L. Gianniti, N. Lupo, *Corso di diritto parlamentare*, Bologna, il Mulino, 2018, p. 268.

se negli atti parlamentari potesse rinvenirsi la ragione in grado di giustificare tutte o almeno alcune delle discrasie riscontrate tra i testi della Costituzione: fra le carte relative ai lavori dell'Assemblea Costituente, e più specificamente all'attività del Comitato di redazione (che scelse consapevolmente di non redigere resoconti o verbali dei propri lavori)²², custodite presso l'Archivio storico della Camera dei deputati, abbiamo infatti individuato un documento a stampa, con l'intestazione «Costituzione della Repubblica italiana - Approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947», recante una serie di correzioni apportate a mano, che costituiscono la testimonianza evidente di un rilevante intervento di coordinamento successivo operato dal Comitato²³. Le correzioni apportate in questa sede sono all'origine di una parte significativa delle discrasie riscontrate. Una parte degli interventi operati in questa sede non fu tuttavia recepita nei testi pubblicati nella «Gazzetta» e nella «Raccolta». In pochissimi casi, invece, le correzioni sono state ignorate dal testo promulgato ma inserite nei testi pubblicati. Per un'analisi completa di tali difformità si rinvia alla tabella in Appendice.



ASC, ATC, AC, Commissione per la Costituzione, Comitato di redazione o dei Diciotto, Progetto di Costituzione - Coordinamento, b. 80, correzioni sul testo approvato

_

²² V. Falzone, F. Palermo e F. Cosentino (a cura di), *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori*, Roma, Colombo, 1948, p. 12.

²³ ASC, ATC, AC, Commissione per la Costituzione, Comitato di redazione o dei Diciotto, <u>Progetto di Costituzione</u> <u>- Coordinamento</u>, b.80.

D'altro canto, un importante indizio che poteva già far supporre che in sede di composizione tipografica del testo della «Gazzetta Ufficiale» ci si fosse basati su una versione provvisoria della Costituzione, ancora non riadattata dall'attività di coordinamento successivo, può essere fornito dal raffronto tra il testo oggetto di coordinamento successivo, il testo promulgato, e i testi pubblicati rispettivamente dalla «Gazzetta» e dalla «Raccolta». È indicativo, a tale proposito, il fatto che una delle pubblicazioni più autorevoli sulla ricostruzione dei lavori preparatori del testo costituzionale, pubblicata poco dopo l'entrata in vigore della Carta e che ha costituito per anni la principale fonte di cognizione per gli studiosi del processo costituente, rechi invece le corrette formulazioni, conformi al testo coordinato e all'originale promulgato, sia dell'articolo 13, secondo comma, sia dell'articolo 39, secondo comma²⁴.

Possibili rimedi - Sotto il profilo dei rimedi attivabili per uniformare il contenuto delle fonti ufficiali di cognizione al testo dell'originale promulgato, abbiamo avuto modo di osservare che la disciplina vigente in materia di pubblicazione degli atti normativi non presenta sostanziali innovazioni rispetto alla procedura in vigore al momento della promulgazione della Costituzione: l'articolo 8 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092 stabilisce in particolare, al comma 1, che «fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio centrale dello Stato, la pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi». Permane pertanto il regime di presunzione di conformità del testo ufficiale rispetto all'originale dell'atto, fintantoché non ne risulti dimostrata la difformità e ne venga stabilita la rilevanza ai fini dell'impatto sul suo contenuto normativo²⁵.

Il regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 prevede due specifiche disposizioni concernenti la procedura di rettifica in caso di difformità, a seconda che esso influisca o meno sul "contenuto normativo" dell'atto pubblicato²⁶. In caso di correzione, il disposto legislativo così rettificato non entra in vigore retroattivamente, dalla medesima data degli altri

_

²⁴ V. Falzone, F. Palermo e F. Cosentino (a cura di), *La Costituzione della Repubblica italiana*, cit., reca, in tutti i *loci* in cui sono state riscontrate difformità, compresi gli articoli 13 e 39 Cost., la formulazione conforme al testo promulgato e non a quella pubblicata dalla «Gazzetta» e dalla «Raccolta». Ciò avviene anche nei due casi in cui il testo promulgato si discosta da quello definito dal coordinamento successivo (v. tabella in Appendice).

²⁵ Cfr. A. Pizzorusso, *La pubblicazione degli atti normativi*, cit., p. 176. V. anche A. Pizzorusso, "Gazzetta Ufficiale", in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia italiana, 1989, p. 2.

²⁶ Riferisce in proposito R. Tarchi, "Di talune necessarie distinzioni in tema di efficacia degli atti normativi nel tempo", in *La riforma della «Gazzetta Ufficiale»: problemi risolti e problemi aperti*, «Il Foro Italiano», Vol. 110, n. 7-8, luglio-agosto 1987, p. 419, che nel citato regolamento di esecuzione l'espressione «effetti normativi» venne sostituita con quella di «contenuto normativo», per effetto di una sollecitazione in tal senso contenuta nel parere del Consiglio di Stato del 12 dicembre 1985. In tale parere, il supremo organo della giustizia amministrativa aveva «esortato ad una limitazione degli adattamenti formali, in certi casi giustificati dalla vetustà delle disposizioni raccolte, solo per esigenze di chiarezza del testo normativo, senza indulgenze verso miglioramenti letterali di esso».

disposti della legge in questione, ma diviene obbligatorio a partire dalla pubblicazione e conseguente entrata in vigore della rettifica²⁷.

Per le mere difformità materiali (quali ad esempio il ricorso o meno all'accento circonflesso, ovvero l'utilizzo dell'apostrofo in luogo dell'accento acuto o grave), correlate ai mutamenti linguistici²⁸ e alle prassi tipografiche, non vi è dubbio che le discrasie non incidano in alcun modo sul contenuto normativo dell'atto. Esse anzi appaiono talmente prive di rilevanza pratica, anche a seguito del mutare delle prassi ortografiche e di composizione testuale, da poter certamente essere risolte sul piano strettamente interpretativo²⁹.

Valutazioni parzialmente diverse potrebbero in verità essere avanzate a proposito delle difformità relative alla struttura sintattica, con riferimento alle virgole presenti o assenti nel testo originale. Anche in questi casi, ci sembra tuttavia di poter esprimere l'avviso che, dal punto di vista del concreto contenuto normativo delle disposizioni interessate, non si producano effetti sostanziali, o comunque di rilevanza tale da incidere sul significato delle norme costituzionali. Con riguardo, infine, alle difformità riscontrate in merito agli articoli 13 e 39 Cost., l'unica differenza in grado di produrre conseguenze astrattamente significative sul piano degli effetti potrebbe sembrare quella riferita all'articolo 13 Cost. Tuttavia, per le ragioni esposte, tutto concorre a far ritenere che tale discrasia sia da ascrivere a un mero refuso tipografico, che il carattere ufficiale della fonte ha tuttavia inevitabilmente perpetuato fino ai giorni nostri. L'esame del coordinamento effettuato dopo la votazione finale dimostra che le differenze nella formulazione del secondo comma dell'articolo 39 - peraltro di carattere prettamente stilistico - non ne alterano in alcun modo il contenuto normativo. Resta tuttavia indiscutibile il fatto che, allo stato, la formulazione di una tra le più rilevanti disposizioni costituzionali, posta a presidio della libertà personale, risulta formulata, nelle fonti ufficiali della «Gazzetta» e della «Raccolta», in modo difforme rispetto non solo all'originale promulgato, ma anche alla quasi totalità dei testi divulgativi e scientifici in materia.

Resta pertanto impregiudicato, sotto un profilo sostanziale, pur con le diverse gradazioni di rilevanza sin qui evidenziate, per tutte le difformità riscontrate, l'accertamento di una non integrale coincidenza fra testo originale e testi ufficiali, meritevole di essere sanata, quanto meno per una ragione istituzionale di ossequio al contenuto della Costituzione della Repubblica.

_

²⁷ Così L. Paladin, *Diritto costituzionale*, 3a ed., Padova, CEDAM, 1998, p. 351, nota n. 103. V. anche A. Pizzorusso, "Gazzetta Ufficiale", cit., p. 2-3.

²⁸ La Costituzione reca una testimonianza eloquente del progressivo mutamento delle prassi ortografiche, con riguardo al plurale del termine "Provincia", diversamente declinato dal testo originale della Carta ("Provincie") rispetto alle novelle introdotte dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ("Province"), al punto che nel testo vigente sono presenti entrambe le forme.

²⁹ Si rinvia in proposito alla nozione di «critica testuale», attraverso la quale si raggiunge «limitatamente alla ipotesi di errori o vizi di modesta entità, quello che è lo scopo dei rimedi veri e propri». A. Pizzorusso, *La pubblicazione degli atti normativi*, cit., p. 187. V. anche G. Zanobini, *La pubblicazione delle leggi nel diritto italiano*, Torino, UTET, 1917, p. 283; C. Esposito, "La validità delle leggi", in «Annali dell'Università di Camerino», VII, Padova, 1934, p. 326 ss.

Sinossi delle difformità riscontrate

	TESTO APPROVATO DALL'A.C. IL 22 DICEMBRE 1947 (COORD. SUCC. A.S. CAMERA)	TESTO PROMULGATO IL 27 DICEMBRE 1947	G.U. 27 DICEMBRE 1947, N. 298, ED. STRAORD.	RACCOLTA UFFICIALE
Titolo	Principî fondamentali	Principî fondamentali	Principi fondamentali	Principî fondamentali
Art. 4, secondo comma	Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.	Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.	Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.	Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 10, terzo comma	Lo straniero [] ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.	Lo straniero [] ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.	Lo straniero [] ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.	Lo straniero [] ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Art. 13, secondo comma	Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell' autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.	Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell' autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.	Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.	Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Art. 13, quarto comma	È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.	È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.	E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.	E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Art. 14, secondo comma	Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.	Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.	Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.	Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Art. 20	Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.	Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.	Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.	Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 24, quarto comma	La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziarî.	La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziarî.	La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.	La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 30, primo comma	È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.	È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.	E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.	E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Art. 30, terzo comma	La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.	La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.	La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.	La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Art. 33, quinto comma	È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.	È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.	E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.	E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 39, secondo comma	Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.	Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.	Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.	Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
Art. 39, terzo comma	È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.	È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.	E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.	E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
Art. 59, primo comma	È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.	È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.	E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.	E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Art. 73, secondo comma	Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei proprî componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei proprî componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Art. 75, primo comma	È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.	È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.	E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.	E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Art. 99, secondo comma	È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.	È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.	E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.	E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Art. 102, secondo comma	Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.	Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.	Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.	Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
Art. 104, quarto comma	Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinarî tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinarî di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.	Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinarî tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinarî di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.	Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.	Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Art. 104, settimo comma	Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.	Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.	Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.	Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 107, primo comma	I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni [].	I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni [].	I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzionari ¹ [].	I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni [].
Art. 116*	Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli- Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.	Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.	Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.	Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli- Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117, primo comma*	[] tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; []	[] tra m vie e linee automobilistiche d'interesse regionale; []	[] tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; []	[] tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; []
Art. 119, secondo comma*	Alle Regioni sono attribuiti tributi proprî e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.	Alle Regioni sono attribuiti tributi proprî e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.	Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.	Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Art. 120, primo comma*	La Regione non può istituire dazî d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.	La Regione non può istituire dazî d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.	La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.	La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Art. 122, terzo comma*	Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i proprî lavori.	Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.	Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.	Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

¹ Difformità non più presente per effetto dell'errata corrige pubblicato nella G.U. 3 gennaio 1948, n. 2.

Art. 126, primo comma*	Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrarî alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.	Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrarî alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.	Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.	Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Art. 130, secondo comma*	In casi determinati dalla legge			
	può essere esercitato il			
	controllo di merito nella forma	controllo di merito nella forma	controllo di merito, nella forma	controllo di merito, nella forma
	di richiesta motivata agli enti			
	deliberanti di riesaminare la			
	loro deliberazione.	loro deliberazione.	loro deliberazione.	loro deliberazione.
Art. 134	La Corte costituzionale giudica: [] sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; []	La Corte costituzionale giudica: [] sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; []	La Corte costituzionale giudica: [] sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; []	La Corte costituzionale giudica: [] sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; []
Art. 135, quinto comma*	L'ufficio di giudice della Corte			
	è incompatibile con quello di			
	membro del Parlamento o d'un			
	Consiglio regionale, con	Consiglio regionale, con	Consiglio regionale, con	Consiglio regionale, con
	l'esercizio della professione	l'esercizio della professione	l'esercizio della professione	l'esercizio della professione
	d'avvocato e con ogni carica ed	d'avvocato e con ogni carica ed	d'avvocato, e con ogni carica	d'avvocato, e con ogni carica
	ufficio indicati dalla legge.	ufficio indicati dalla legge.	ed ufficio indicati dalla legge.	ed ufficio indicati dalla legge.

Art. 138, secondo comma	[] La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.	[] La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.	[] La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.	[] La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
VIII disp. trans., secondo comma	[] Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.	provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle	enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano	[] Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
XII disp. trans., primo comma	È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.	È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.	E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.	E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

^{*} Disposizione oggetto di successiva revisione costituzionale.